

A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - **Deliberazione n. 1338 del 31 luglio 2009**
– **Disegno di legge "ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI"**

VISTA

La Costituzione della Repubblica che all'articolo 123, comma 7, prevede che "in ogni Regione, lo Statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali";

VISTO

Lo Statuto della Regione Campania, pubblicato sul BURC n. 13 del 26 febbraio 2009, che al Titolo IV, nel disciplinare i rapporti tra la Regione e gli enti locali, con l'articolo 22 ha istituito "il Consiglio delle autonomie locali, organismo regionale di partecipazione e consultazione dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Comunità montane" .

VISTO

gli articoli 22 e 23 dello Statuto che, rispettivamente, dispongono che sia la legge regionale a determinare i criteri per l'elezione dei componenti elettivi del Consiglio delle autonomie e le modalità con le quali lo stesso Consiglio può monitorare lo svolgimento delle attività della Regione e degli enti locali ;

RITENUTO

opportuno predisporre un testo di legge che contenga, in attuazione e nel pieno rispetto dello Statuto, la normativa concernente la composizione, le modalità d'elezione, la costituzione e il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali;

VISTO

il parere reso dall'Ufficio Legislativo del Presidente in data 30 luglio 2009;

RITENUTO

di procedere all'approvazione del disegno di legge, indicato in oggetto, e delle allegate relazioni ;
Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte, di:

- approvare il disegno di legge avente ad oggetto "Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali "con annesse relazioni illustrativa e finanziaria ;
- trasmettere il disegno di legge in oggetto, con allegate relazioni, al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza;
- trasmettere copia del presente provvedimento all'AGC 01, Settore Legislativo e Settore Stampa, Comunicazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Relazione illustrativa del

Disegno di legge

“Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali ”

Il disegno di legge è stato predisposto per dare attuazione agli articoli 22 e 23 del nuovo Statuto regionale e detta la normativa concernente la composizione, le modalità d'elezione, la costituzione e il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, organismo permanente di consultazione che assicura il fondamentale raccordo tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali.

L' articolo 1 indica le finalità ed i principi che ispirano l'istituzione e le attività del CAL e recepisce la volontà del legislatore regionale che, nell'articolo 19 dello Statuto, ha delineato le modalità dei rapporti tra la Regione e gli Enti locali.

L' articolo 2, nel pieno rispetto del contenuto dell'articolo 23 dello Statuto, disciplina la composizione del CAL e detta i criteri per l'elezione dei trenta componenti elettivi.

Per quanto attiene alla composizione la scelta effettuata è conforme ai principi statutari ed alla natura del CAL, quale organo rappresentativo di secondo livello : per i componenti elettivi, infatti, sia l'elettorato attivo che quello passivo è riservato elusivamente a rappresentanti già eletti negli enti locali dai cittadini.

E' stata tenuta in debita considerazione la particolare situazione della Regione Campania che è caratterizzata, da una parte, dalla presenza di un elevato numero di piccoli Comuni, in particolare nelle province di Salerno, Avellino e, dall'altra parte, da una forte concentrazione della popolazione residente nelle province di Napoli e di Salerno.

Per garantire, pertanto, un'equilibrata e proporzionale ripartizione dei seggi tra i rappresentanti dei territori provinciali è stato adottato un criterio misto che ha tenuto conto del valore della popolazione e del numero dei comuni. In via preliminare è stata effettuata una ripartizione dei trenta seggi tra i Comuni e le Comunità montane attribuendo ai primi 27 seggi ed alle Comunità 3 seggi.

Dei 27 seggi riservati ai Comuni, 14 sono stati ripartiti tra i territori provinciali in considerazione della distribuzione dei Comuni sul territorio; gli

altri 13 sono invece stati attribuiti in considerazione del valore della popolazione residente in ciascuna provincia; il valore della popolazione è stata considerato, sia come totale regionale che come parziale provinciale, al netto dei residenti nei Comuni capoluogo, in considerazione del fatto che la loro rappresentanza è già assicurata dalla presenza dei Sindaci, componenti di diritto del CAL.

Si è proceduto poi, con il comma cinque dell'articolo due, a prevedere una modalità d'assegnazione dei seggi, nell'ambito di ciascuna provincia, che tenga in debita considerazione la proporzione tra i Comuni appartenenti a diverse classi demografiche; a tal fine, per adottare un criterio coerente con il sistema nazionale generale, è stata operata la scelta di riferirsi alle due tipologie di Comuni indicati dagli articoli 71 e 72 del Decreto legislativo n. 267 del 2000, che dettano diverse modalità di elezioni per i Comuni con valore di popolazione rispettivamente inferiore o pari e superiore a 15.000 abitanti.

Per quanto concerne i rappresentanti dei Comuni, è stata garantita la presenza nell'organo sia dei Sindaci che dei Consiglieri comunali, prevedendo che i componenti siano espressi da apposite assemblee convocate su base provinciale in relazione alla specifica classe demografica, alle quali partecipano, con diritto di voto, solo i Sindaci dei Comuni non capoluogo appartenenti alla stessa classe.

L'articolo 3 e l'articolo 4 contengono rispettivamente le modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei Comuni e delle Comunità montane; in entrambe le norme sono stati indicati i criteri da applicare in caso di parità di voti. Sono stati individuati e graduati criteri conformi alla volontà espressa dal legislatore, all'articolo 22, comma 3, dello Statuto, che ha voluto garantire sia l'effettiva rappresentanza di genere che quella dei piccoli Comuni; è stato inserito un ulteriore criterio che privilegia la giovane età, per favorire la partecipazione e la crescita delle nuove generazioni di eletti che iniziano a maturare esperienze quali rappresentanti e/o amministratori dei cittadini.

L'articolo 5 attribuisce al Presidente della Regione il potere di costituire il CAL e di convocare la seduta di insediamento. Sono indicate anche le modalità di elezione dei componenti di vertice del Consiglio.

L'articolo 6 è dedicato al funzionamento del CAL e disciplina la parte relativa alle modalità di convocazione ed alla validità delle sedute; rinvia al regolamento interno, che dovrà essere adottato dal CAL dopo la sua costituzione, la disciplina delle modalità di svolgimento delle sedute, nonché le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei

lavori. Nello stesso articolo è previsto che sia il Consiglio regionale ad assicurare le dotazioni necessarie per il funzionamento del CAL.

L'articolo 7 prevede la possibilità esclusivamente per i componenti di diritto di delegare altri soggetti alla partecipazione delle sedute del CAL.

L'articolo 8 indica la durata del CAL fissata in tre anni e disciplina i casi di decadenza dei componenti del CAL.

La scelta della durata triennale è determinata dalla volontà di favorire l'avvicendamento dei componenti.

L'articolo 9 prevede i compensi da attribuire al Presidente, al vicepresidente ed ai componenti. I compensi delle cariche di vertice sono stati parametrati a quelli percepiti dal Presidente e vicepresidente del Consiglio regionale (rispettivamente euro 2.925,91 ed euro 1.755,55 mensili lorde), nella misura del quaranta per cento.

I compensi dei componenti sono stati previsti nella stessa misura dei gettoni di presenza attribuiti ai consiglieri del Comune capoluogo di Regione, attualmente pari a euro 97,61 lordi.

L'articolo 10 indica le modalità di esercizio della iniziativa legislativa e la possibilità da parte del CAL di segnalare al Presidente della Regione eventuali lesioni dell'autonomia degli Enti locali da parte di leggi e provvedimenti statali o di altre Regioni, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o conflitti di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

L'articolo 11 dà piena attuazione all'art. 23, comma 8, dello Statuto che attribuisce alla legge regionale il compito di individuare le modalità con le quali il CAL può procedere al monitoraggio dell'attività amministrativa della Regione e degli enti locali.

L'articolo 12 prevede la redazione, da parte del CAL, di un rapporto annuale sullo stato delle Autonomie locali e sull'attuazione delle politiche regionali nelle materie che coinvolgono gli interessi degli enti territoriali. Al tal fine prevede che le risultanze delle clausole valutative delle leggi regionali siano inviate anche al CAL, affinché possa valutare lo stato di attuazione delle politiche regionali nelle materie di specifico interesse.

L'articolo 13 prevede la possibilità e la modalità di convocazione di sedute comuni del CAL e del Consiglio regionale.

L'articolo 14, al fine di armonizzare le normative, prevede che il Consiglio regionale adegui la disciplina dei propri lavori alle novità introdotte dalla legge istitutiva del CAL.

L'articolo 15 attribuisce al Consiglio il compito di provvedere annualmente, in sede di approvazione del bilancio regionale di previsione alla copertura della spesa derivante dall'attuazione della legge.

L'articolo 16, con formula di rito, indica il momento di entrata in vigore della legge rispetto alla data di pubblicazione sul BURC.

Al disegno di legge è allegata una tabella A, che indica, in sede di prima applicazione, la ripartizione dei seggi tra i territori provinciali e le classi di Comuni, sviluppata sulla base dei più recenti dati ISTAT.

Disegno di Legge

“Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali”.

RELAZIONE FINANZIARIA

Premessa

Il DDL è stato predisposto per dare attuazione agli articoli 22 e 23 del nuovo Statuto regionale e detta la normativa concernente la composizione, le modalità d'elezione, la costituzione e il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, organismo permanente di consultazione che assicura il fondamentale raccordo tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali.

Il DDL prevede che il CAL ha sede presso il Consiglio regionale e dispone che alla copertura della spesa provveda annualmente il Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio regionale.

Risorse necessarie

In considerazione del fatto che si procede alla costituzione di un nuovo organismo che dovrà svolgere i compiti e le funzioni previste dagli artt. 22 e 23 dello Statuto, l'applicazione della legge determinerà la produzione di nuovi costi; la scelta operata dallo Statuto di prevedere che i componenti debbano già ricoprire la carica di Sindaco, consigliere provinciale o comunale, limita, però, almeno in parte i costi di funzionamento.

Il DDL prevede che debbano essere sostenute le seguenti categorie di spesa:

- 1) spese per l'indizione e lo svolgimento delle elezioni per l'individuazione dei trenta componenti elettivi
- 2) spese necessarie per consentire al CAL di espletare i suoi compiti istituzionali; il CAL dovrà essere dotato di una sede e di una struttura amministrativa di supporto, dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie. Le risorse umane potranno essere attinte dal personale già in organico presso la Giunta e/o il Consiglio regionale;
- 3) spese per i compensi ai componenti :
 - a) Presidente e vice presidente : il DDL prevede che siano erogati compensi mensili lordi, rispettivamente di **euro 1.170,36 ed euro 702,22**; l'indennità è stata calcolata attribuendo il quaranta per cento delle corrispondenti indennità attribuite al Presidente e vice presidente del Consiglio regionale, pari rispettivamente a euro 2.925,91 ed euro 1.755,55.
 - b) Trentotto componenti, sia di diritto che elettivi: in considerazione della rilevanza del CAL, è stata prevista la corresponsione di un gettone di presenza per ciascuna seduta, con un limite massimo di dieci sedute per anno. L'entità del gettone è equiparata a quella dei gettoni di presenza erogati ai consiglieri del Comune di Napoli, calcolata ai sensi del Decreto lgs. N. 267/ 2000 ed del D.M.dell'Interno n. 119 del 04/04/2000. Il gettone corrisponde attualmente a euro 97,61 lordi.

Ai sensi dell'art. 6, co. 9 sarà il Consiglio regionale a determinare annualmente le dotazioni necessarie per il funzionamento del CAL.

Disegno di legge

“Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali ”

ART. 1

(Istituzione e finalità)

1. La presente legge istituisce il Consiglio delle autonomie locali, di seguito denominato CAL, quale organo di raccordo, partecipazione e consultazione tra la Regione e le autonomie locali in attuazione degli articoli 22 e 23 dello Statuto della Regione Campania.
2. Il Consiglio delle autonomie garantisce l'effettiva partecipazione e la consultazione degli enti locali nei processi decisionali della Regione che incidono sugli interessi dei territori e delle comunità locali e verifica il rispetto dei principi di autonomia, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione nell'esercizio delle funzioni regionali.
3. Il Consiglio delle autonomie ha sede presso il Consiglio regionale.

ART. 2

(Composizione)

1. Il CAL è composto di quaranta membri, di cui dieci componenti di diritto e trenta componenti elettivi.
2. Sono componenti di diritto i Presidenti delle Province ed i Sindaci delle Città capoluogo.
3. Sono componenti elettivi:
 - a) ventisette rappresentanti dei Comuni non capoluogo, eletti tra i Sindaci e i Consiglieri degli stessi Comuni con le modalità di cui all'articolo 3;

b) tre rappresentanti delle Comunità montane, eletti tra i Presidenti delle stesse Comunità con le modalità di cui all'articolo 4.

4. Per garantire la rappresentanza equilibrata di tutti i territori, il numero dei seggi da attribuire per ciascuna provincia ai rappresentanti di cui alla lettera a) è individuato con i seguenti criteri:

- a) quattordici seggi sono assegnati, sulla base di quozienti interi e dei più alti resti, in proporzione al numero dei Comuni di ciascuna provincia.
- b) tredici seggi sono assegnati, sulla base di quozienti interi e dei più alti resti, in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia; per popolazione si intende il numero dei residenti quale risulta dall'ultima rilevazione ufficiale annuale dell'ISTAT, depurato del numero dei residenti nei Comuni capoluogo;

5. Per assicurare un'equilibrata e proporzionale rappresentanza dei Comuni appartenenti alle sotto elencate classi demografiche, i seggi spettanti a ciascun ambito provinciale sono ripartiti, con sistema proporzionale sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, tra i Comuni con

- a) popolazione residente pari o inferiore a 15.000 abitanti;
- b) popolazione residente superiore a 15.000 abitanti.

6. In sede di prima applicazione i seggi, ripartiti con i criteri indicati ai commi 4 e 5 sono attribuiti secondo la tabella A riportata nell'allegato alla presente legge.

ART. 3

(Elezioni dei rappresentanti dei Comuni)

1. Il Presidente della Regione, alla scadenza del Consiglio delle autonomie, indice, con proprio decreto, le elezioni dei componenti elettivi del CAL. Le operazioni elettorali devono svolgersi entro i

sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto. Il decreto d'indizione delle elezioni disciplina le modalità di convocazione delle assemblee elettorali e di svolgimento delle operazioni elettorali.

2. In sede di prima applicazione il Presidente della Regione indice le elezioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Ciascuna assemblea elettorale è costituita esclusivamente dai Sindaci dei Comuni non capoluogo appartenenti alla stessa provincia e alla stessa classe demografica. I Sindaci possono delegare all'esercizio del voto un amministratore locale del proprio Comune. Ogni elettore ha diritto ad un voto.

4. L'assemblea elettorale è presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato, senza diritto di voto.

5. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. Nel caso di cui al comma 10, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

6. Possono presentare la candidatura i Sindaci ed i Consiglieri comunali dei Comuni appartenenti alla stessa provincia ed alla stessa classe demografica di cui all'articolo 2, comma 5.

7. Le candidature devono pervenire al competente ufficio della Giunta regionale entro e non oltre le due ore antecedenti la formale convocazione dell'assemblea.

8. L'ufficio competente, ricevute nei termini di cui al comma 7 le candidature, provvede alla compilazione ed alla trasmissione della lista al Presidente dell'assemblea.

9. Il Presidente dell'assemblea procede alle operazioni di voto previa verifica delle seguenti condizioni:

- a) la lista deve contenere un numero di candidati pari almeno al doppio dei seggi da assegnare;
- b) la lista con un numero di candidati pari o inferiore a cinque deve assicurare la presenza di almeno un candidato per ciascun genere;
- c) la lista con un numero di candidati superiore a cinque deve assicurare che ciascun genere sia rappresentato in misura pari o superiore ad un quinto dei candidati.

10. Il Presidente dell'assemblea, qualora riscontri che la lista non è conforme ai requisiti indicati al comma 9, la dichiara inammissibile e fissa la data di riconvocazione dell'assemblea che deve svolgersi nei successivi dieci giorni, stabilendo il termine per la presentazione delle candidature ai sensi del comma 7.

11. Per ciascuna classe demografica risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) è eletto il candidato che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati eletti;
- b) è eletto il candidato che rappresenta il Comune con popolazione residente minore.
- c) è eletto il candidato più giovane d'età.

ART. 4

(Elezione dei rappresentanti delle Comunità montane)

1. I componenti di cui all'articolo 2, co. 3, lettera b) sono eletti dall'assemblea costituita dai Presidenti delle Comunità montane della Regione Campania. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. Ciascun elettore esprime un solo voto.

2. Risultano eletti i Presidenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voto si applicano, nell'ordine i seguenti criteri:

- a) è eletto il candidato della Comunità montana che appartiene a provincia diversa da quelle già rappresentate;
- b) è eletto il candidato che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati eletti;
- c) è eletto il candidato più giovane d'età.

3. L'assemblea è presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato, senza diritto di voto.

ART. 5

(Costituzione ed insediamento del CAL)

1. Sulla base dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 3 e 4, il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali, con proprio decreto costituisce il CAL.

2. Il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1, convoca e presiede, senza diritto di voto, la seduta d'insediamento del CAL.

3. Nella seduta d'insediamento il CAL elegge tra i suoi componenti il Presidente e il vice presidente. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti. Se alla prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei componenti, si procede a votazione di ballottaggio cui concorrono i due candidati più votati.

4. Per l'elezione del vice presidente si procede con le stesse modalità.

ART. 6

(Funzionamento del CAL)

1. Il funzionamento e l'organizzazione dei lavori del CAL sono disciplinati da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Prima dell'approvazione la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio regionale e CAL. Il Consiglio regionale si esprime entro quaranta giorni, decorsi i quali, in assenza di osservazioni, il regolamento è approvato.
2. Il regolamento disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto, le modalità di espressione dei pareri, delle osservazioni e delle proposte in tema di bilancio previsionale della Regione e degli atti di programmazione, le modalità di esercizio dell'iniziativa legislativa e di consultazione degli Enti locali.
3. Il regolamento del CAL si conforma alle procedure per la trasmissione e acquisizione dei pareri indicate dal Regolamento del Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 23, comma 9 dello Statuto.
4. Per la validità delle sedute del CAL è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Il Presidente del CAL convoca, presiede, dirige i lavori ed esercita le altre funzioni secondo le modalità stabilite dal regolamento
6. Il CAL è convocato anche su richiesta del Presidente della Regione o del Presidente del Consiglio regionale o di un quinto dei suoi componenti o di un quinto dei consiglieri regionali.
7. Per l'espressione dei pareri obbligatori di cui all'articolo 23, comma 1, dello Statuto, il Presidente del CAL convoca il Consiglio delle autonomie entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Il parere è reso a maggioranza assoluta dei componenti.

8. L'ordine del giorno delle sedute del CAL è trasmesso al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale che possono prendere parte alle sedute con diritto di parola ma senza diritto di voto, anche tramite loro delegati.

9. Il CAL si avvale di una struttura amministrativa di supporto, dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a garantire il regolare espletamento dei compiti istituzionali. Il Consiglio regionale determina annualmente, sulla base delle somme stanziare in bilancio, le predette dotazioni necessarie per il funzionamento del CAL.

ART. 7

(Deleghe)

1. I componenti di diritto possono, in via generale o di volta in volta, in ragione della materia da trattare, delegare gli amministratori locali dei rispettivi enti, individuati ai sensi dell'articolo 77 del Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

ART. 8

(Durata del CAL, decadenza e sostituzione di singoli componenti)

1. Il CAL ha una durata di tre anni ed i suoi componenti restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

2. I componenti del CAL decadono qualora non siano più titolari della carica che legittima la partecipazione all'organo.

3. In caso di decadenza, morte o dimissioni:

- a) I componenti di diritto sono sostituiti da coloro che subentrano nella carica;

- b) I componenti elettivi di cui all'articolo 2, co. 3 lettera a) sono sostituiti dai candidati che seguono nella graduatoria dei voti ottenuti;
- c) I componenti elettivi di cui all'articolo 2, co. 3 lettera b) sono sostituiti dai candidati che seguono nella graduatoria dei voti ottenuti.

4. IL Presidente della Regione, con decreto, dichiara la decadenza del componente e dispone la nomina del nuovo componente in conformità a quanto previsto al comma precedente.

ART. 9

(Indennità e gettoni di presenza)

1. Al Presidente e al vice presidente spetta un'indennità pari al 40 per cento dell'indennità di funzione percepita dalle omologhe cariche dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
2. Ai componenti del CAL spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio medesimo, fino ad un massimo di dieci all'anno, in misura pari al gettone di presenza stabilito per le sedute del Consiglio comunale del capoluogo di Regione.

ART. 10

(Iniziativa legislativa ed attività propositiva)

1. Il CAL esercita, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, l'iniziativa legislativa su materie riguardanti gli enti locali presentando proposte di leggi regionali redatte in articoli ed accompagnate da relazioni illustrative, approvate a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Presidente del CAL nomina il relatore incaricato di illustrare la proposta alle competenti Commissioni del Consiglio regionale, secondo le disposizioni del regolamento dei lavori del Consiglio.

3. Il CAL, con deliberazione motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, può proporre al Presidente della Regione l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, a tutela delle prerogative garantite agli enti e alle comunità locali dalla Costituzione della Repubblica. Il Presidente della Regione, entro quindici giorni, informa il CAL delle iniziative assunte.

ART. 11

(Attività di monitoraggio)

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 8 dello Statuto, il CAL svolge attività di monitoraggio mediante la richiesta di informazioni, relazioni e documenti al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e agli enti di cui all'articolo 20 dello Statuto.

ART. 12

(Rapporto annuale)

1. Il Presidente del CAL presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, al Consiglio regionale il rapporto sullo stato delle autonomie locali.
2. Il rapporto in particolare esprime le valutazioni del CAL sullo stato d'attuazione delle politiche regionali nelle materie d'interesse delle autonomie locali.
3. Le risultanze delle clausole valutative previste dalla normativa regionale, nelle materie di interesse degli enti locali, sono trasmesse, a cura dell'organo competente, congiuntamente al Consiglio regionale e al CAL.

ART. 13

(Seduta congiunta del CAL e del Consiglio)

1. Su richiesta di un quinto dei Consiglieri regionali o dei componenti del CAL, il Consiglio regionale ed il CAL si riuniscono in seduta congiunta per un esame dello stato delle autonomie e delle prospettive del decentramento amministrativo.

ART. 14

(Disposizione finale)

1. Il Consiglio regionale provvede ad adeguare la disciplina dei propri lavori alle norme della presente legge entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 15

(Disposizione finanziaria)

1. Alla copertura della spesa derivante dall'attuazione della presente legge, provvederà annualmente il Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio regionale di previsione.

ART. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

D

ALLEGATO
al Disegno di legge
“Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali
”

Tabella A

Ripartizione e assegnazione, in sede di prima applicazione, dei ventisette seggi spettanti ai Comuni ai sensi dell'articolo 2 :

Provincia	Seggi spettanti ai Comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti	Seggi spettanti ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	Totale seggi per Provincia
Avellino	4	0	4
Benevento	3	0	3
Caserta	4	1	5
Napoli	4	4	8
Salerno	6	1	7
TOTALE	21	6	27